

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2998

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004

—————

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il trasporto pubblico locale riveste, in ogni società complessa e moderna sempre più caratterizzata dalla interazione dei rapporti personali e commerciali, una importanza primaria. La necessità di privilegiare la mobilità di persone e merci mediante il trasporto pubblico, quale progressivo strumento di superamento del trasporto privato, è sentita ormai da tempo come una esigenza di carattere primario in funzione del decongestionamento dei centri urbani e di una più accettabile qualità della vita, nonché di un contributo sempre crescente alla cultura della ecologia e della compatibilità ambientale.

Ora, proprio in questa logica la quasi totalità degli enti pubblici territoriali ha da tempo programmato il proprio sviluppo urbanistico in funzione di un collaterale e progressivo sviluppo del trasporto pubblico, come elemento sinergico alla vivibilità urbana ed alla compatibilità dello sviluppo economico. L'ampliamento del servizio costituisce una risposta seria anche alle esigenze della produzione, come sostegno al sistema delle economie territoriali, soprattutto

nei poli ove la concentrazione produttiva è maggiormente sviluppata.

Esiste inoltre l'esigenza di perseguire, quale obiettivo primario, la garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini ad una mobilità accessibile finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale. Accanto a questo, è evidente l'interesse pubblico a consentire, nel rispetto della normativa europea in materia, il consolidamento e la effettiva valorizzazione, al di fuori di qualsiasi logica assistenziale, delle aziende di trasporto pubblico locale, considerate quale patrimonio imprenditoriale e professionale della collettività.

È pertanto opportuno il pieno riconoscimento della valenza sociale dei servizi di trasporto pubblico e la loro valorizzazione anche mediante iniziative di carattere normativo. Il presente disegno di legge propone dunque che a partire dal periodo d'imposta 2004 dall'imposta lorda ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche possa essere detratto un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi per l'uso del trasporto pubblico locale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *c-ter*), è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario locale, regionale ed interregionale».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

